

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RODA, MARIOTTI, NEGRI, GRANZOTTO BASSO, DI PRISCO,
BANFI, GIACOMETTI, CALEFFI, NENNI Giuliana e FENOALTEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515,
recante norme per i concorsi ad agenti di cambio

ONOREVOLI SENATORI.

I. — PREMESSA

La legge 23 maggio 1956 n. 515, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1956 recante norme per i concorsi ad agenti di cambio è stata oggetto di ampia discussione nei vari punti che costituiscono la struttura stessa della legge; le riserve da più parti avanzate in Commissione riunita in sede deliberante nella seduta del 9 maggio 1956 (95^a seduta) non hanno prevalso sulla opportunità di una sollecita approvazione della legge nel testo già predisposto dalla Camera.

In quella occasione, il Presidente ha affermato: « non è però escluso che qualche modifica si possa presentare in un secondo tempo ».

Riferendomi alle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott che in quella occasione ha sostenuto il principio da me prima formulato sulla maggiore im-

portanza che in argomento assume la pratica rispetto alla teoria, formulo con questa mia proposta delle modifiche che, tenendo sostanzialmente in doveroso conto i vari rilievi allora mossi al testo della legge, risolvono positivamente le lacune emerse nonché le situazioni di disagio causate dalla entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, numero 515, soprattutto in ordine alla più perentoria disposizione che determina l'impossibilità di partecipare ai futuri concorsi ad agente di cambio per numerosi giovani procuratori e rappresentanti alle grida sprovvisi o di un qualunque diploma di laurea o della prevista anzianità.

II — ESAME DELLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE IN MATERIA DI CONCORSI AD AGENTE DI CAMBIO

Molte norme che regolavano la materia dei concorsi ad agenti di cambio si ispiravano alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e relativo regolamento regio decreto 4 agosto

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1913, n. 1068, da coordinare con le successive disposizioni e principalmente col decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321; in esse norme ha sempre prevalso il principio di tenere in giusta considerazione le esperienze acquisite dai concorrenti in lunghi anni di onorevole attività valutando tra i titoli professionali le diverse anzianità dei rappresentanti alle grida e procuratori di agenti di cambio, degli agenti di cambio in carica presso altre Borse, dei commissionari, funzionari di Banca, eccetera, in concorrenza con i vari titoli di studio.

Nulla da eccepire in ordine alle precedenti a favore di determinate categorie (agenti di cambio in carica, rappresentanti e procuratori alle grida, eccetera) previste dall'articolo 9 in quanto rispondono ad una esigenza di maggiore qualificazione all'esercizio della professione dell'una categoria rispetto ad altra con diverso indirizzo (funzionario di banca, commissionario).

III. — ESAME DEGLI EMENDAMENTI APPORTATI AL DISEGNO DI LEGGE: « NORME PER I CONCORSI AD AGENTE DI CAMBIO » (1422)

Il disegno di legge d'iniziativa ministeriale n. 1422 proposto dal Ministro del tesoro senatore Gava fu presentato alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1955.

La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, discutendo il citato disegno di legge in sede deliberante, apportò sostanziali modifiche al testo originario dell'articolo 5; tenne in giusta considerazione le aspirazioni dei procuratori e rappresentanti alle grida di agente di cambio con parecchi anni di anzianità ma sprovvisti del titolo di studio, che era, nel disegno di legge, il diploma di ragioniere o titolo equipollente.

Si concesse la possibilità di beneficiare della esenzione del titolo di studio, a coloro che alla data di entrata in vigore della legge fossero procuratori o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, introducendo per coloro che fossero sprovvisti, sempre alla data di entrata in

vigore della legge, del richiesto quinquennio di anzianità l'obbligo di possedere un qualsiasi diploma di laurea.

Altre modifiche vennero apportate all'articolo 7, concedendo facoltà agli agenti di cambio in carica presso altre Borse di non sostenere la prova di idoneità; si aggiunsero gli articoli: 14, nel quale venne fissato il limite di età per i futuri agenti di cambio; 16, che detta disposizioni riguardanti il ruolo transitorio, inoltre venne soppresso l'articolo 13 riguardante la facoltà di riassunzione di agenti di cambio dimissionari per motivi estranei alla professione.

IV. — RILIEVI AL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA EMERSI NELLA SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1956 ALLA 5^a COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO

Dagli atti parlamentari della seduta del 9 maggio 1956 (della 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato, 95^a seduta), si rileva:

« B R A C C E S I , *relatore*. ... ma io credo che l'intenzione del legislatore sia stata quella di accontentare quante più persone fosse possibile.

R O D Ateniamo presente che la laurea serve fino ad un certo punto.

P R E S I D E N T E si è ritenuto che la pratica debba prevalere in modo assoluto sul resto.

P R E S I D E N T E non è però escluso che qualche modifica si possa presentare in un secondo tempo.

M O T T , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ... non dimentichiamo inoltre che si è sostenuto qui che in questa materia vale più la pratica che la teoria!

Risulta chiaramente dalle citazioni sopra menzionate l'intendimento del legislatore:

a) accantonare il maggior numero di personale possibile;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) prevalenza della pratica sulla teoria;
 c) prevista possibilità di apportare successive modifiche ».

V. — SITUAZIONE DETERMINATA DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1956, N. 515

La legge in oggetto pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1956, n. 148, ed entrata in vigore il 1° luglio 1956 ha determinato una situazione che si può sintetizzare come segue:

1) richiesta del diploma di laurea in giurisprudenza ed in economia e commercio per poter partecipare ai concorsi ad agente di cambio (articolo 4, lettera i);

2) esenzione dell'obbligo di possedere il titolo di studio sopra citato per:

a) agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della legge o che abbiano esercitato la professione conservando i prescritti requisiti;

b) procuratori e rappresentanti alle grida di agenti di cambio con almeno un quinquennio di anzianità al 1° luglio 1956;

c) procuratori e rappresentanti alle grida di agente di cambio con anzianità inferiore al quinquennio purchè muniti di un qualsiasi diploma di laurea;

3) esclusione della possibilità di partecipare ai futuri concorsi ad agente di cambio per i procuratori e rappresentanti alle grida di agenti di cambio con meno di un quinquennio di anzianità alla data di entrata in vigore della legge e sprovvisti di diploma di laurea. Ne consegue che, contrariamente all'intendimento del legislatore, sono esclusi dalla possibilità di partecipare ai futuri concorsi ad agente di cambio, procuratori e rappresentanti alle grida che in quanto lavoratori e dipendenti difficilmente potranno conseguire un diploma di laurea che consenta di completare la loro carriera iniziata anteriormente alla entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515.

VI. — CONSIDERAZIONI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA BORSA VALORI DI MILANO

Dopo tale descrizione informativa si vuol mettere in risalto i motivi che hanno provocato lo stato di disagio di *sessanta* procuratori e rappresentanti alle grida esclusi dalla possibilità di partecipare ai futuri concorsi ad agente di cambio.

1) Prevalenza di elementi giovani, tenuto conto che il minimo di età occorrente per divenire rappresentante alle grida è di 25 anni.

2) Dipendenza della carenza di anzianità, causata dalle nomine di agenti di cambio nel 1952.

3) Procuratori di commissionari di Borsa, ora agenti di cambio, che a seguito della nomina del loro titolare ad agente di cambio non hanno potuto beneficiare del cumulo di anzianità delle due procure.

4) Situazione di giovani procuratori e rappresentanti alle grida diplomati impossibilitati a proseguire gli studi per ragioni economiche, di lavoro ed eventi bellici.

5) Situazione di giovani procuratori e rappresentanti alle grida privi di titolo di studio, in quanto meno abbienti o impossibilitati a completare gli studi per ragioni contingenti.

6) Impossibilità per i procuratori e rappresentanti alle grida di agenti di cambio di prevedere all'inizio della loro carriera la nuova regolamentazione della professione, che avrebbe richiesto o un quinquennio di anzianità alla data di entrata in vigore della legge o il possesso di un diploma di laurea.

VII. — PORTATA DELLE MODIFICHE PROPOSTE E TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tutte queste ragioni di carattere morale e sociale giustificano la necessità di apportare modifiche alla legge 23 maggio 1956, n. 515.

Nelle riserve formulate in sede di approvazione della citata legge in Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del

9 maggio 1956, considerando l'esclusione dei diplomati ragionieri, non si erano sufficientemente valutati i riflessi negativi a numerosi altri procuratori e rappresentanti alle grida di agente di cambio che non potranno partecipare per il futuro a nessun concorso, perchè la loro anzianità rimarrà bloccata all'entrata in vigore della legge (1° luglio 1956) e perciò non avrà alcun valore.

Confidando di poter assolvere ad una esigenza di giustizia nei confronti di questi giovani lavoratori impossibilitati per diverse ragioni a completare gli studi, desidero formulare la proposta di modifica estendendo la possibilità di beneficiare dell'esenzione dal titolo di studio per tutti coloro che erano procuratori e rappresentanti alle grida di agente di cambio al 1° luglio 1956, bastando la garanzia di esperienza ed una congrua anzianità che col tempo andrà maturando oltre la normale prassi per cui difficilmente potranno affermarsi in un concorso coloro che non possiedono un adeguato tirocinio pratico.

Va poi notato che nelle disposizioni di legge dell'articolo 4, lettera *b*) e dell'articolo 9, lettera *c*), della legge n. 515, sono previsti già congrui periodi di anzianità per rappresentanti alle grida e procuratori di agenti di cambio per cui non occorre altra specifica limitazione di anzianità nel testo della proposta di modifica.

Da ultimo si può ritenere che, sia con la valutazione dei vari titoli professionali (articolo 9), sia con la prova di esame, si avrà una giusta qualificazione che attraverso la differenziazione di punteggio potrà determinare un automatico correttivo alla even-

tuale carenza di anzianità alla data in cui verranno banditi i concorsi futuri.

VIII. — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Non aggiungo altro commento al testo della proposta di modifica della legge n. 515, sicuro di avere fornito sufficienti argomenti per sostenere l'opportunità delle modifiche auspiccate; voglio solamente ribadire il concetto di dare la possibilità di partecipare ai futuri concorsi a tutti coloro che erano procuratori e rappresentanti alle grida di agenti di cambio alla data di entrata in vigore della legge n. 515, in quanto ciò costituisce un atto di giustizia nei confronti soprattutto di giovani lavoratori che furono dalle precedenti disposizioni esclusi dalle facilitazioni concesse ai loro colleghi, unicamente perchè la loro età, di poco superiore all'età necessaria per esercitare il mandato di rappresentanza (anni 25), non permetteva di acquisire il quinquennio di anzianità al 1° luglio 1956.

Rimane valido il principio sancito dalla legge n. 515, che, eccezion fatta per tutti i procuratori e rappresentanti alle grida di agenti di cambio, esercitanti la rappresentanza alla data del 1° luglio 1956, per i quali sono previste determinate esenzioni, per il futuro potranno partecipare ai concorsi solamente i laureati in legge ed economia e commercio; perciò i procuratori e rappresentanti alle grida che hanno iniziato l'attività dopo il 1° luglio 1956 devono essere a conoscenza delle nuove norme che regolano la professione in ordine alla loro partecipazione ai concorsi di agente di cambio.

Propongo pertanto la modifica nei seguenti termini.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, viene così modificato:

« I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di

cambio in carica o risultino avere esercitato la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti, ovvero siano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agenti di cambio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera i) del precedente articolo 4 ».

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, viene soppresso.